



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Depennamento docenti da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) scuola infanzia e scuola primaria provincia di MILANO a seguito di soccombenza in giudizio di merito - Sentenza Consiglio di Stato n. 5547/21.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 235 del 01/04/2014 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO il decreto AOOUSPMI n. 14589 del 12/8/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;

VISTO il D.M. n. 325 del 03/06/2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il decreto AOOUSPMI n. 13167 del 15/7/2015, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2015/2016;

VISTO il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il decreto AOOUSPMI n. 11478 del 05/8/2016, l'avviso AOOUSPMI 14596 del 09/09/2016 e il decreto AOOUSPMI 17814 del 18/10/2016, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2016/2017;

- VISTO** il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI 13921 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO** la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che "II termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo";
- VISTO** il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI 12954 del 30/07/2018 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a. 18/19;
- VISTO** il proprio D.D. n. 12930 del 14.03.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado aggiornate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 valide per il triennio 2019/2022;
- VISTO** il provvedimento prot. N. 3219 del 12.05.2017 con il quale, in esecuzione dell'Ordinanza del CdS n. 1460.16, i ricorrenti di cui RG n. 545/2016, diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 sono stati inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria, *"fermo restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza risultante all'esito del giudizio di merito"*;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante *"Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l' a. s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici"*;
- VISTA** la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, art. 1 quinquies, che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO** in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dalla Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno

scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";

VISTA la Sentenza pronuncia definitiva del CdS n. 5547/21, pubblicata con il R.G. 6565/20 che rigetta la richiesta dei ricorrenti in merito alla loro permanenza nella GAE;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza definitiva del CdS n. 5547/21, anche ai sensi della predetta legge n. 96/2018;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2014, n. 916, recante Organizzazione e compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

DISPONE

ART. 1

In esecuzione della sentenza Tar Lazio n. 5547/21 i docenti indicati nell'allegato elenco sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso infanzia/primaria, con effetto dalla data di inserimento.

ART. 2

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inserite le docenti sopra indicate, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia. I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento alle docenti che prestano servizio nella loro scuola.

Art.3

L'eventuale contratto di lavoro, a tempo indeterminato, stipulato in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), sarà oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), ai sensi dell'art.1-quinquies, comma 1-bis, del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. L. 159/2019) trasformando il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il docente in contratto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno (la risoluzione e la modifica del contratto dovrà essere effettuata dall'Istituzione Scolastica previa acquisizione del provvedimento di risoluzione del contratto tempo a tempo indeterminato da parte dell'ufficio Organico docenti I ciclo); I dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche presso le quali i destinatari del presente

provvedimento abbiano in essere un contratto a tempo determinato al 31/08/2022, stipulato per il corrente anno scolastico da GaE o da I fascia dalle graduatorie d'istituto, provvederanno con atto a propria firma ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI del relativo contratto con termine al 30/6;

Art.4

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

Yuri Coppi



Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato: elenco docenti depennati dalle GAE in esecuzione della Sentenza del Tar Lazio n. 5547/2021;

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano – dirigente Yuri COPPI/SP